

Istituto Comprensivo "Giuseppe Guzzo"



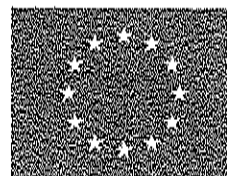
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ) – Tel. 0961.991018

Cod. Mecc. CZIC86500R – Cod. Fisc. 80004080794

e-mail: czic86500r@istruzione.it – pec: czic86500r@pec.istruzione.it

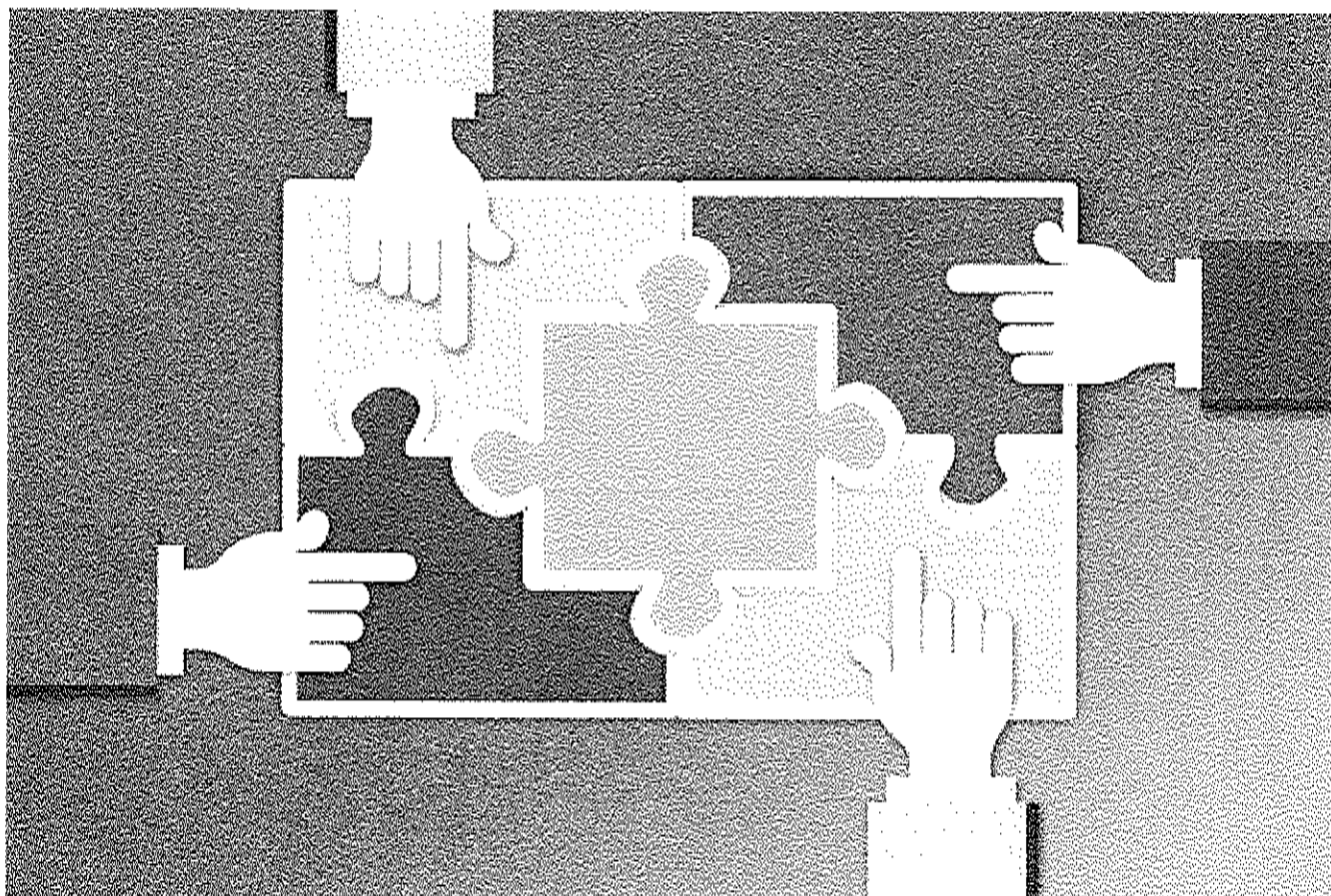
www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it



Prot. n. 1497

Tiriolo, lì 24/02/2023

Contratto Integrativo d'Istituto



a.s. 2022.2023

INDICE

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata
Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
Art. 3 – Rapporti tra RSU e dirigente
Art. 4 - Bacheca sindacale e documentazione
Art. 5 - Permessi sindacali
Art. 6 - Agibilità sindacale
Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti
Art. 8 - Assemblee sindacali
Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali
Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali
Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto
Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto
Art. 13 - Materie oggetto di confronto
Art. 14 - Materie oggetto di informazione
Art. 15 - La comunità educante
Art. 16 - I docenti
Art.17 - Incontro di inizio anno con il personale ATA
Art. 18 - Orario, riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria
Art. 19. Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)
Art. 20 - Campo di applicazione
Art. 21 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
Art. 22 – Servizio di prevenzione e protezione
Art. 23 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 24 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente
Art. 25 - Il Documento di valutazione dei rischi e i rapporti con l'Ente locale proprietario
Art. 26 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)
Art. 27 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza
Art. 28 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 29 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
Art. 30 Chiusura dell'Istituto nei periodi di sospensione dell'attività didattica
Art. 31 - Risorse finanziarie disponibili
Art. 32 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili
Art. 33 - Funzioni strumentali
Art. 34 - Incarichi specifici personale ATA
Art. 35 - Area a rischio e Attività complementari di Educazione fisica 2021/2022
Art. 36 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto
Art. 37 - Compensi per le attività di educazione fisica
Art. 38 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art. 1 L. 107/15
Art. 39 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
Art. 40 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Art. 41 - Individuazione dei criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità
Art. 42- Criteri di applicazione per l'utilizzo di strumentazioni fuori orario diverso di servizio
Art. 43 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche
Art. 44 - Criteri assegnazione dei docenti ai plessi scolastici e alle classi
Art. 45 - Criteri assegnazione ai plessi del personale ATA
Art. 46 - Fruizione dei permessi per l'aggiornamento
Art. 47 - Determinazione di residui
Art. 48 - Liquidazione dei compensi
Art. 49 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria
Art. 50 - Disposizioni finali
Art. 51 - Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali
Art. 52 – Norma di salvaguardia

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2023 alle ore 13:00 nella stanza della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "G. Guzzo" di Tiriolo viene sottoscritto il presente contratto integrativo di istituto in seguito a invio verbale dei revisori in data 16/01/2023 prot. 280.

Sono presenti:

Parte Pubblica	Parte Sindacale	
	RSU	OO.SS.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano <u><i>Maria Rosaria Maiorano</i></u>	Luciana Talarico <u><i>Luciana Talarico</i></u>	FLC CGIL _____
	Ivo Belfiore <u><i>Ivo Belfiore</i></u>	CISL (_____) _____
		UIL (_____) _____
	Giuseppe Cugnetto <u><i>Giuseppe Cugnetto</i></u>	GILDA (_____) _____
		SNALS (_____) _____

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica. Esso muove dalla comune, collettiva coscienza che la massima pienezza dell'interesse pubblico si realizza nell'equo bilanciamento fra le prospettive dell'Amministrazione e quelle dei Lavoratori.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra la D.S. dell'Istituto Comprensivo "G. Guzzo" di Tiriolo e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali; parimenti si applica il principio inderogabile dell'etero-integrazione del presente contratto da parte di norme imperative (art. 1339 e 1419 del Codice Civile in materia di contratti).

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II Relazioni Sindacali Criteri e Modalità di applicazione dei diritti sindacali

Art. 3 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno tre giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 4 - bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente:
 - nella sede centrale in sala insegnanti;
 - in ciascun plesso dell'istituto.
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail.
5. I documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale, così da affiggerli alla specifica bacheca sindacale.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8-9-10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
 2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto; la comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili.
 3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato.
- Per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di ore di permesso spettante alla RSU è di 50 ore e 57 minuti.

Art. 6 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali *ad personam*, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Assemblee sindacali

1. La RSU, nel suo complesso, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
3. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Il limite di due assemblee al mese deve essere considerato, quindi, in modo distinto per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e ATA dall'altra, per cui se le assemblee sono convocate in modo separato si possono tenere due assemblee per i docenti e il personale educativo e due per il personale ATA.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a tre giorni.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta per consentire a tutti di esprimere la propria adesione che va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere.
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno due giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino nonché l'assistenza agli alunni portatori di handicap eventualmente presenti in istituto come segue:
 - si prevede la permanenza in servizio di n.2 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. 2 collaboratore scolastico in sede e di n. 1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi.

4. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
5. Se necessario, per garantire i servizi minimi essenziali, si procederà all'occasionale cambio di sede di servizio del collaboratore.

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));
 - b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
 - c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).

Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:
 - L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
 - I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);
 - I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (c.d. bonus premiale docenti);
 - I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;
 - I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;
 - I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno cinque giorni.
3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.
4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 13 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;
 - I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA.
 - I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out*.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 14 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;

- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

Capo III

La comunità educante

Art. 15 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. 297/94.

Art. 16 - I docenti

Orario di lavoro

1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 7 di effettiva docenza;
2. La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più intervalli di attività (cosiddetti "buchi") è fissata in ore 9 giornaliere.

Orario delle lezioni

Fermo restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/92 e dal testo unico in materia di tutela della maternità:

1. L'orario delle lezioni prevederà che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione compatibilmente con le esigenze didattico-organizzative;

2. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande rispetto alla disponibilità, si procede con il criterio della turnazione per il quale ci si atterra alle seguenti modalità fermo restando il principio di garanzia delle esigenze di funzionamento didattico (es.: eccessivo carico delle discipline in un giorno) e del servizio (es. problematiche relative alla sostituzione di colleghi assenti in giorni con eccessivo numero di docenti liberi):

- Rotazione pluriennale
- Esclusione dei docenti che ne hanno usufruito nell'anno precedente
- Sorteggio
- Accordo tra i docenti interessati

3. Qualora, dopo la redazione dell'orario delle lezioni da parte del DS, i docenti trovano, in accordo tra loro, modifiche che ritengono migliorative e che non comportino squilibri generali, possono sottoporle al DS per eventuale approvazione.

Capo IV

Disposizioni relative al personale ATA

Art. 17 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 18 - Orario, riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

L'orario del personale ausiliario è di 36 ore settimanali, distribuite su sei o su cinque giorni settimanali.

La riduzione di orario da 36 a 35 ore settimanali è prevista solo per il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni in servizio e in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario individuale finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza in scuole in cui l'orario di servizio giornaliero è pari o superiore alle 10 ore, per almeno 3 gg. settimanali (art.55 CCNL).

La riduzione di orario si applica pertanto nei plessi esclusivamente per la parte di personale il cui regime orario è articolato su più turni e in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni.

Durante i periodi di lezione il personale ATA interressato effettua 36 ore settimanali di lavoro, con recupero dell'ora eccedente durante i periodi di sospensione delle lezioni. In caso di assenze per malattia, permessi non retribuiti, ferie, astensione per maternità, aspettative tale diritto non verrà maturato (riduzione 10 minuti per ogni giorno di assenza, 1 giorno ogni 36 di assenza); il diritto non viene altresì maturato nei periodi in cui non sono presenti i criteri di orario che ne determinano il diritto.

L'orario del Direttore SS.GG.AA., tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione e al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della

tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organismi centrali e periferici del MIUR, con le altre IISS autonome, con gli EELL, con gli Organismi periferici territoriali del MEF, dell'INPDAP, dell'INPS, dell'INAIL, con soggetti pubblici e privati che attuano forme di partenariato con la scuola, è oggetto di apposita intesa con il Dirigente scolastico. Comunque, nel rispetto dell'orario d'obbligo, il Direttore SS.GG.AA. organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali in cui è componente di diritto. Eventuali prestazioni aggiuntive l'orario di lavoro obbligatorio (straordinario) saranno autorizzate dal dirigente scolastico e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del Fondo dell'Istituzione scolastica, salvo che il Direttore non chieda per le stesse di poter fruire di riposo compensativo (art. 54, comma 4 CCNL 2007).

L'orario degli assistenti amministrativi è articolato su sei giorni di servizio, con prestazione antimeridiana di sei ore, ma con possibili turnazioni pomeridiane di due dipendenti in tre giorni a settimana che prevedono lo slittamento fino alle 16.30.

Art. 19 - Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'Istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impegnato potrà essere impiegato nei plessi non interessati dalla chiusura per situazioni ed esigenze inderogabili, secondo le seguenti modalità:

- cambio sede di servizio
- riconoscimento di ore a compensazione/recupero.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

Capo I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 20 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini, gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività: a) attività di educazione fisica nella scuola secondaria; b) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. Sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 21 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videotermini;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 22 – Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 23 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi -

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Per l'a.s. 2021/2022 il Responsabile SPP è l'ing. Luigi Quintieri, per la nomina del quale è stato consultato l'RLS in carica.

Il responsabile SPP sarà coadiuvato dal Responsabile Interno, sig.ra Luciana Talarico.

Art. 24 - Sorveglianza sanitaria – Sorveglianza sanitaria eccezionale - Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3. Sorveglianza Sanitaria Eccezionale

Fino al 31 dicembre 2021 è stata riconosciuta l'operatività della sorveglianza sanitaria eccezionale: essa consiste in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbidità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. Il Dirigente Scolastico assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

4. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza sanitaria eccezionale; il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

Il medico competente nominato è il dott. Biagio Esposito.

Art. 25 - Il Documento di valutazione dei rischi e i rapporti con l'Ente locale proprietario

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Guzzo" di Tiriolo deve essere rivolta richiesta formale di adempimento ai Comuni interessati, proprietari degli immobili.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale, con tale richiesta formale, diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L'articolo 18, comma 3, del DLGS 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 26 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il dvr e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Art. 27 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.
- la formazione per la prevenzione e la sicurezza da Covid

Art. 28 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
 2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
 3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico, attingendo preferibilmente alla formazione erogata dalla Scuola Polo per la formazione.
 4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
 5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
- La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs. 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli art. 36, 37 del D.Lgs. 81/08;
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - a. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - b. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - c. la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - d. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
 7. Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU lo ha individuato nella persona dell'ins. Luciana Talarico. Alla stessa sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
 8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
 9. Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. La gestione dell'emergenza sanitaria in corso è regolata dal Protocollo sicurezza vigente.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 29 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.
2. La dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili;
3. Il Dirigente Scolastico, individua sulla base della comunicazione del personale dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
4. I nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati agli interessati 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero il lavoratore ha il diritto di ribadire entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione. Laddove la sua sostituzione sia possibile deve essere comunicata all'interessato entro le 24 ore successive.
5. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000, e nell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

attività	contingenti di personale	servizi essenziali
Scrutini e valutazioni finali, esami di idoneità	DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e); tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;	Valutazione
	nr. 2 Assistente Amministrativo	Attività di natura amministrativa
	Assistente tecnico	Specifiche area di competenza

	nr. 1 Collaboratori Scolastici	Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani
Mensa	nr. 2 Collaboratori Scolastici	Vigilanza sui minori durante il servizio di mensa
Esami di Stato	DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e); tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;	Valutazione
	nr. 2 Assistenti Amministrativi	Attività di natura amministrativa
	nr. 2 Collaboratori Scolastici per plesso	Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani
Erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento	DSGA	Pagamento stipendi e pensioni, versamento contributi previdenziali e connessi adempimenti
	nr. 1 Assistente amministrativo	Adempimenti amministrativi

Se necessario, per garantire i servizi minimi essenziali, si procederà all'occasionale cambio di sede di servizio del collaboratore.

Art. 30 - Chiusura dell'Istituto nei periodi di sospensione dell'attività didattica

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e delle situazioni locali e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura dell'Istituto anche per il Personale ATA.
2. La chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico. Il relativo provvedimento di chiusura, comunicato all'utenza, all'Ente Locale ed al Consiglio d'Istituto.
3. Le giornate di chiusura riguarderanno i sabati di luglio e agosto e le giornate lavorative precedenti le festività del 25 dicembre, del 01 gennaio, del 6 gennaio, della Pasqua, eventuali ponti per le festività del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
4. Le ore di servizio non prestate dal Personale per effetto delle chiusure dovranno essere compensate con un piano di recupero individuale (Ferie/Recupero festività soppresse/Recupero ore lavoro straordinario già effettuate o debitamente programmate e debitamente autorizzate/Orario settimanale di 7h12').
5. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, le presenze ai plessi saranno pianificate secondo le effettive esigenze, garantendo/prevedendo un numero minimo di 2 addetti.
6. Il recupero deve essere effettuato entro il 31 agosto di ogni anno.

Capo III

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 31 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio dei dipendenti dell'Istituto Comprensivo "G. Guzzo" di Tirloio sono costituite da:

- finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
- finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
- risorse per la pratica sportiva;
- risorse per le aree a rischio;
- valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15);
- ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- progetti nazionali e comunitari economie anni precedenti.

Art. 32 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2022/2023 comunicate dal M.I. con nota prot. 46445 del 04/10/2022 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 14 punti di erogazione in 8 edifici;
- 100 unità di personale docente in organico di diritto;
- 25 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

2. Con la medesima nota del M.I. prot. 46445 del 04/10/2022 è stata comunicata la quota per il periodo settembre 2022/agosto 2023, come evidenziato nella tabella seguente:

Voce di finanziamento	Importo (lordo dipendente)
Funzioni strumentali	€ 4.291,15
Attività complementari educazione fisica	€ 896,13
Sostituzione colleghi assenti	€ 2.562,28
Fondo Istituzione Scolastica 2022.2023 (FIS)	€ 57.655,88
Valorizzazione del merito	€ 13.452,95
Incarichi specifici ATA	€ 2.839,11
Aree a rischio	€ 317,92
Totale MOF assegnato 2022.2023	€ 82.015,42
Economie anno precedente	€ 14.249,11
Totale Fondo disponibile 2022.2023	€ 96.264,53

Art. 33 - Funzioni strumentali

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi che ammontano a € 4.291,15 (lordo dipendente) vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

Area funzione strumentale	n. unità	importo (lordo dipendente)
1. Gestione del PTOF e curriculum di Istituto	n. 1 unità	€ 858,23
2. Interventi e servizi per gli studenti	n. 2 unità	€ 1716,46
3. Coordinamento attività di sostegno al lavoro dei docenti	n. 1 unità	€ 858,23
4. Scuola dell'Infanzia	n.1 unità	€ 858,23
	Totale	4291,15

I destinatari delle funzioni di cui al presente articolo sono tenuti, al termine dell'anno scolastico, a rendicontare l'attività svolta, che sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo sopra indicato, e a presentare dettagliata relazione al collegio dei docenti che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare le azioni future. La corresponsione del trattamento economico è subordinata all'effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a procedura di verifica ed efficacia dell'attività da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 34 - Incarichi specifici personale ATA: € 2.839,11

L'individuazione avviene sulla base della disponibilità individuale del personale e sulla base dell'esperienza e della professionalità maturate. Sarà cura del Dirigente, su proposta del DSGA, disporre l'assegnazione degli incarichi di cui all'art. 47, c.1 lett b) del CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008 finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e, per l'area A, al coordinamento e all'assistenza di base degli studenti disabili.

Gli incarichi saranno conferiti al personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato che non risulti titolare di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25/07/2008.

Il D.S.G.A. ha il compito di verificare lo svolgimento degli stessi nel rispetto del P.T.O.F.

Il D.S. può revocare ed assegnare l'incarico specifico quando, su indicazione motivata del D.S.G.A. il soggetto titolare dell'incarico stesso non lo espliciti in modo adeguato al perseguimento dei fini posti nel P.T.O.F., oppure rinunci, anche temporaneamente, all'incarico. La retribuzione è legata all'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I posizione che II posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo le seguenti tabelle:

Assistenti Amministrativi - attività liquidate con compenso orario di euro 14,50 (lordo dipendente)

incarico specifico	n.	totale ore	compenso (lordo dipendente)
1. Gestione registro elettronico e piattaforma Google Workspace for Education.	1	15 ore	€ 217,50
2. Gestione registri e controllo ore eccedenti/permessi/assenze effettuate dal personale ATA in mancanza di rilevatori di presenze	1	15 ore	€ 217,50
3. Gestione avvisi sito web	1	10 ore	€ 145,00
totale			€ 580

Collaboratori Scolastici - attività liquidate con compenso orario di euro 12,50 (lordo dipendente)

incarico specifico	n.	totale ore	compenso (lordo dipendente)
1. Ausilio alunni diversamente abili e/o temporaneamente impediti. Assistenza e cura alunni infanzia	4	25 ore cadauno	€ 1.250,00
2. Piccola manutenzione edificio, con esclusione di: a) impianti elettrici; b) lavori in quota; c) lavori che comportino l'uso prolungato e non occasionale di sostanze e preparati, nonché di macchine e dispositivi rumorosi. Sono altresì esclusi gli interventi di manutenzione che richiedono l'utilizzazione di particolari utensili.	2	25 ore cadauno	€ 625,00
3. Gestione magazzino e smistamento materiale ai plessi	1	25 ore	€ 312,50
totale			€ 2.187,50

Totale complessivo incarichi specifici: € 2.767,50

Economic: € 71,61

Art. 35 - Aree a rischio 2022/2023: € 317,92

I compensi di euro 317,92 previsti per le aree a rischio, vengono assegnati alle attività complementari di Educazione fisica.

Art. 36 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto: € 71.108,83 (Fondo Istituzione Scolastica + Valorizzazione del merito a.s. 2022.2023)

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad € 4.560,00 da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA; parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € 380 (lordo dipendente).

È, altresì, detratto il compenso forfettario destinato al collaboratore del Dirigente scolastico (€ 5.250,00 - 300 ore).

La quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica di € 60.918,83 a cui devono aggiungersi le economie dell'anno precedente di € 14.249,11 per un totale di € 75.167,94 viene così ripartita:

- 75% - pari a € 56.375,96 al personale docente;
- 25% - pari a € 18.791,98 al personale ATA.

Docenti

La quota spettante ai docenti è di € 56.375,96 e viene assegnata alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti per come di seguito riportato:

	sez./ classi	n. docenti	ore cadauno	ore totali	importo (lordo dipendente)
Responsabile di plesso scuola dell'infanzia Cicala	1	1	20	20	€ 350
Responsabile di plesso scuola dell'infanzia Gimigliano	1	1	20	20	€ 350
Responsabile di plesso scuola dell'infanzia Pratora	2	1	30	30	€ 525
Responsabile di plesso Scuola dell'Infanzia San Pietro A.	2	1	30	30	€ 525
Responsabile di plesso Scuola dell'Infanzia Tiriolo	3	1	40	40	€ 700
Responsabile di plesso scuola primaria Cicala	3	1	40	40	€ 700
Responsabile di plesso scuola primaria Gimigliano	6	1	50	50	€ 875
Responsabile di plesso scuola primaria Pratora	3	1	40	40	€ 700
Responsabile di plesso scuola primaria San Pietro A.	5	1	50	50	€ 875
Responsabile di plesso Scuola primaria Tiriolo	7	1	60	60	€ 1.050
Responsabile di plesso scuola secondaria Cicala	2	1	30	30	€ 525
Responsabile di plesso scuola secondaria Gimigliano	3	1	40	40	€ 700
Responsabile di plesso Scuola Secondaria San Pietro A.	3	1	40	40	€ 700
Responsabile di plesso Scuola Secondaria Tiriolo	6	1	50	50	€ 875
Docente Referente GLI		1	70	70	€ 1.225
Coordinatori di Classe scuola secondaria di primo grado		14	20	280	€ 4.900
Gruppo di lavoro coordinamento scuola secondaria		3	20 +30+40	90	€ 1.575
Tutor docenti in prova		13	10	130	€ 2.275,00
Commissione Educazione Civica		5	20	100	€ 1.750,00
Team per l'innovazione digitale		6	30	180	€ 3.150,00
Referente Sicurezza, Prevenzione e Protezione		1	30	30	€ 525
Docente Gestione sito web scolastico		1	30	30	€ 525
Gruppo di lavoro Dispersione Scolastica e Fondi PNRR		4	30	120	€ 2.100
TOTALE				1.570	€ 27.475,00

Progetti a carico del F.I.S.

Progetti PTOF	€ 26.180,00
Economie	€ 2.615,96

denominazione progetto	docenti e plessi	n. ore	compenso orario	importo complessivo
Pre-post scuola	12 docenti in 4 plessi	450	€ 17,50	€7875,00
Giocando con la Matematica (concorsi matematici)	2 docenti	40 100	€ 35,00 € 17,50	€ 3.150,00
Girls Code It Better	1 docente	30 15	€ 35,00 € 17,50	€ 1.312,50
Progetto "Tutti in classe" (sostituzioni)	tutti i docenti di tutti i plessi	-	come da normativa vigente	€ 10.500,00
Olimpiadi del Problem Solving	3 docenti	26 19	€ 35,00 € 17,50	€ 1.242,50
School of rock	1 docente	35	€ 35,00	€ 1.225,00
Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi	1 docente	10	17,50	€ 175
Settimana dell'arte	2 docenti	40	17,50	€ 700
		765		€ 26.180,00

Personale ATA

Il FIS è comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni (non necessariamente oltre l'orario di lavoro, ma richiedenti maggior impegno professionale), sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane
- migliorare l'organizzazione complessiva dei servizi amministrativi e generali

Gli obiettivi sono:

- promuovere l'elaborazione e l'attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali;
- svolgimento di attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (diversamente abili, stranieri, ecc.);
- garantire prestazioni aggiuntive per l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
- incentivare attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione per il funzionamento degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
- retribuire prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare;
- realizzazione di forme flessibili di svolgimento dell'orario di lavoro (turnazioni, orario plurisettimanale, ecc.) al fine di corrispondere alle esigenze didattiche ed organizzative previste dal PTOF.

L'importo disponibile per il FIS ammonta a **€ 18.791,98** (lordo dipendente); l'importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:

Assistenti Amministrativi – attività liquidate a € 14,50 (lordo dipendente)

Tipologia incarico	n. unità	n. ore cadauno	n. ore complessive	importo (lordo dipendente)
1. Sostituzione colleghi assenti e intensificazione	5	-	200	€ 2900,00
2. Rientri pomeridiani per eventuali attività da programmare	5	-	20	€ 290,00
3. Lavoro straordinario non compensato	5		63	€ 913,50
4. Archiviazione ordinata per anno e per categoria dei fascicoli	2	-	30	€ 435,00
4. Gestione piattaforme RE e Google Workspacc	1		15	€ 217,50
Totale				€ 4.756,00

Le attività indicate ai punti 1, 2 e 3 vengono calcolate sul servizio effettivamente prestato.

Per le assenze superiori ai 15 giorni, anche non consecutivi, è prevista la decurtazione del fondo di istituto di 1/10 per frazione di 16 giorni fino a un mese. Non saranno però conteggiate le assenze non imputabili alla volontà del dipendente.

Per le attività indicate al punto 1, i compensi saranno riconosciuti in proporzione alle assenze e alle effettive sostituzioni effettuate.

Collaboratori Scolastici – attività liquidate a € 12,50 (lordo dipendente)

Tipologia incarico	n. unità	n. ore cadauno	n. ore complessive	Importo
1. Intensificazione lavoro per sostituzione colleghi assenti	-	-	500	€ 6.250,00
2. Piccola manutenzione	5	25	125	€ 1.562,50
3. Collaborazione uscite didattiche	-	-	100	€ 1.250,00
4. Intensificazione lavoro per esigenze particolari alunni	-	-	100	€ 1.250,00
5. Attività per vigilanza alunni oltre orario scolastico	-	-	50	€ 625,00
6. Ore di straordinario non compensate	-	-	197	€ 2.462,50
7. Carico materiale dal plesso centrale	-	-	50	€ 625,00
Totale				€ 14.025,00

Le attività indicate ai punti 1, 3, 4, 7 sono calcolate in maniera forfettaria.

Nell'intensificazione rientra l'esecuzione di mansioni oltre l'incarico previsto e assegnato nel piano ATA.

Per le attività indicate al punto 1, i compensi saranno riconosciuti in proporzione alle assenze e alle effettive sostituzioni effettuate.

Totale complessivo impegnato ATA	€ 18.781,00
Totale FIS quota ATA	€ 18.791,98
Residua disponibilità quota ATA	€ 10,98

Art. 37 - Compensi per le Attività complementari di Educazione fisica: € 896,34 + € 317,92

Le risorse finanziarie previste per le Attività complementari di educazione fisica (pari a € 1214,26) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate nel Coordinamento e per la realizzazione dei Campionati Studenteschi ed alle iniziative progettuali regionali e nazionali di educazione fisica. In questa voce si fanno confluire i fondi per le aree a rischio, visto che quest'anno i docenti che si occupano dei campionati studenteschi sono 2, di cui uno impegnato su due plessi.

Il compenso per le attività complementari di educazione fisica sarà corrisposto nella misura oraria corrispondente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti comunicati dal MIUR. La misura massima entro la quale è consentito retribuire con tale modalità il personale docente di Educazione che svolge l'attività è quello comunicato dal MIUR. Eventuali altre attività sportive potranno essere retribuite a carico del FIS.

Art. 38 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art. 1 L.107/2015

La somma per la valorizzazione del merito viene inglobata alla cifra del FIS senza vincolo di destinazione, destinata a compensare indifferentemente le attività del personale docente e ATA.

Art. 39 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti € 2.562,28

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di 1 giorno per la scuola dell'infanzia, 5 gg per la scuola primaria e 10 gg per la scuola secondaria individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti con ore a disposizione della stessa classe;
- docenti con ore a disposizione della stessa disciplina;
- docenti con ore a disposizione dello stesso ambito disciplinare;
- docente con ore a disposizione;
- docenti che hanno debiti orari (anche per fruizione di permessi brevi);
- docenti di sostegno liberi per assenza di alunni;
- disponibilità a prestare ore eccedenti nell'ordine:
 1. appartenenza alla stessa classe;
 2. numero di ore buche;
 3. titolarità della stessa materia.

In caso di urgenza indifferibile e non altrimenti affrontabile, si procederà, al fine di ottemperare ai doveri inderogabili di vigilanza e di presidio della sicurezza degli alunni, a:

- sdoppiare le codocenze, quali che siano (es. docente di sostegno rimane in classe e docente di disciplina copre la classe scoperta);
- smistamento degli alunni (escluso il periodo di emergenza sanitaria).

Il recupero, da concordare sempre con il/la Referente di plesso, delle ore prestate per la sostituzione dei colleghi assenti e non retribuite, dovrà tenere conto delle esigenze organizzative e di servizio dell'Istituto e comunque non potrà comportare l'assenza dal servizio per più giorni consecutivi. Il recupero può riguardare anche le ore di programmazione ma non quelle degli incontri collegiali nella sede centrale.

Le richieste di recupero ore dovranno essere effettuate attraverso la modulistica che la scuola ha in uso ed essere autorizzate.

Il Dirigente Scolastico può differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate solo nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili e comunque in presenza di valide motivazioni.

Art. 40 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - graduatoria interna
 - disponibilità espressa dal personale
 - sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva.

Le ore di intensificazione possono essere riconosciute anche al personale con limitazioni del servizio.

3. Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, o per il recupero con riposi compensativi.
4. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il DSGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive e, comunque, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.
5. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
6. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 41 - Altre risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

Come regolato dall'articolo 45 del decreto legislativo 165/2001, nonché dall'articolo 6 comma 2 lettera l) del CCNL 2007, nella contrattazione devono essere indicate le ulteriori risorse, oltre quelle riguardanti il MOP, destinate in tutto o in parte al personale della scuola e che sono relative a specifici progetti nazionali o comunitari e a particolari disposizioni legislative.

Art. 42 - Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nei progetti PON, POR e nelle altre attività finanziate da ulteriori risorse (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA

Nei progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative (PON, POR ecc) nonché da convenzioni, intese stipulate dalla scuola con Enti e Associazioni, nell'osservanza delle disposizioni contenute nei rispettivi bandi, regolamenti e linee guida, a parità di competenze previste per l'espletamento dell'incarico, avranno la precedenza nella nomina rispetto agli esterni, i docenti che ne avranno fatto richiesta, con regolare istanza, nei tempi, nei modi stabiliti dalla circolare interna e/o dal bando affisso all'albo dell'Istituto, salvo diverse disposizioni obbligatorie previste dal progetto approvato dagli organi dell'Istituzione scolastica. Gli specifici bisogni di ogni singolo progetto saranno individuati sulla base delle reali necessità, in particolare sulle:

1. ore da destinare ai collaboratori scolastici per garantire l'apertura e la chiusura della scuola nei giorni destinati alle attività previste dal Progetto anche sulla base della programmazione unitaria del PTOF di Istituto;
2. ore di straordinario da attribuire al personale amministrativo contabile per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione dei progetti, ivi compresa l'archiviazione della documentazione del progetto

L'assegnazione degli incarichi sarà effettuata sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali; in ogni caso, per i Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei fanno fede le Linee Guida emanate dall'autorità di gestione.

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto di seguito:

Nell'assegnazione degli incarichi possono essere applicati diversi criteri, come ad esempio:

- Tutto il personale può partecipare, senza esclusione alcuna. Potrebbe essere favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione.
- Evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.

- Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si procederà a una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso è possibile prevedere la rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

Per alcuni specifici incarichi che possono essere rivestiti dal personale docente dell'Istituto (es.: progettista, collaudatore, esperto, tutor, valutatore), si procederà all'individuazione tramite avvisi interni, con conseguente valutazione delle candidature sulla base di criteri condivisi e approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Prospetto finanziamenti nazionali e comunitari:

Finanziamenti Bilancio Scuola Progetti nazionali e comunitari	Totale finanziamento	Quote personale Lordo Stato
PON FESR "Infanzia"	€ 75.000 Acquisti: € 67.500,00 Spese Generali: € 7.500,00	Spese organizzative e gestionali: • Personale scolastico per il progettazione: € 3000 • Personale scolastico per collaudo: € 1125,00 • Assistente amministrativo: 25 ore € 481,00
PON FESR "Edugreen" avviso 20480 del 20/07/2021	25.000,00 Acquisti: 17.500,00 Spese organizzative e gestionali: € 750	Spese organizzative e gestionali: € 750 Docente a supporto 11 ore € 250,00 Personale scolastico collaudatore: € 375

Capo IV

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 43 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale :
 - personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni tre.
2. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.
3. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà :

- posticipare di dieci minuti l'entrata

- anticipare di dieci minuti l'uscita
- far slittare il turno lavorativo nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al DSGA ed aver ottenuto il relativo permesso

CAPO V

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Art. 44 - Criteri di applicazione

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 18.30 al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme, nonché reperibilità telefonica e messaggistica (con una pausa tra le 14.00 e le 15.30);
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile;
3. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi;
4. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali, i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazione di messaggistica varia (whatsapp, messenger) che poi gli stessi potranno leggere in tutta tranquillità;
5. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di dirigenza è possibile contattare i lavoratori durante i periodi di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico;
6. Per ragioni di sicurezza, emergenza, scadenze perentorie, i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo;
7. La comunicazione tramite "canali sociali" non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi, poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il DS) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati;
8. In ogni caso, le comunicazioni a mezzo dei canali social informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.
9. Si concorda che esclusivamente il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori e responsabili di plesso per i docenti, e il DSGA, il DS e i responsabili di plesso per il personale ATA possono utilizzare gli strumenti di comunicazione su indicati per inviare comunicazioni al personale; escludendo la possibilità di ricorso agli strumenti suindicati nei giorni festivi e nelle ore notturne.

CAPO VI

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 45 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;

- altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
 4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
 5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

Art. 46- Lo Smart Working per il personale di segreteria

Si precisa che non sussiste un diritto al lavoro agile, da attivare ai sensi della Legge 81/2017, ma solo una priorità qualora il dirigente abbia previsto questa modalità di prestazione del servizio.

Nell'accoglimento di richieste di Smart Working, il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, terrà conto:

- presenza di disabilità in caso di gravità accertata
- lavoratori che siano caregivers ai sensi della legge 205/2017
- della presenza nel proprio nucleo familiare di figli in condizione di disabilità grave;
- di presenza di figli fino a 12 anni di età;

Le suddette misure, condivise con le parti sociali, saranno oggetto di interventi a modifica qualora intervengano accordi di contrattazione integrativa nazionale.

Art. 47 - Il personale docente e la DDI

1. Per l'a.s. 2022/2023 le attività scolastiche si svolgono in presenza, salvo come specificato nella nota 1998 del 19/08/2022, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. nel caso in cui dovesse essere necessario il ricorso alla DDI, l'attività dell'insegnante si svolgerà esclusivamente con le classi che gli sono state affidate e secondo l'orario previsto dal CCNL vigente. Per le attività di insegnamento e per tutte le prestazioni connesse, il docente assicura le prestazioni dovute in modalità asincrona utilizzando gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione operando sull'intero gruppo classe o su gruppi ristretti di alunni, secondo quanto deciso nell'esercizio della propria autonomia professionale e progettuale.
3. Il docente ha facoltà di introdurre gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano adottate unità orarie inferiori a 60 minuti con gli eventuali recuperi.
4. Il Dirigente Scolastico individua le soluzioni più opportune in merito alla possibilità di effettuare la DDI a casa o a scuola, tenendo conto di numerose variabili non sempre facilmente programmabili:
 - classi regolarmente frequentanti le attività in presenza accanto ad altre che ne sono per varie ragioni impediti
 - docenti che hanno contemporaneamente alunni in presenza e alunni con i quali l'attività si può svolgere solo a distanza
 - necessità di limitare quanto più possibile le esigenze di mobilità del personale
5. Gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberate dal collegio docenti
6. È riconosciuto il pieno accesso ai diritti sindacali compresa la partecipazione alle assemblee sindacali svolte in modalità telematica durante l'orario di lavoro.

TITOLO TERZO

Assegnazione docenti ed ATA alle sedi dell'istituto

Capo I

Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA

Art. 48 Criteri assegnazione dei docenti ai plessi scolastici e alle classi

Il Dirigente Scolastico utilizzerà il personale valorizzando la professionalità, tenendo conto dell'esperienza maturata e assegnandoli alle sedi di servizio ai sensi degli artt. 10 e 396 del D.Lgs 297/94 e dell'art. 25 del D.Lgs 165/200, sentite le proposte del Collegio dei Docenti e in esecuzione dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

I criteri di assegnazione del personale docente ai plessi scolastici e/o alle classi/sezioni di seguito enunciati sono stati individuati per garantire, nel primario interesse di tutti gli alunni frequentanti:

- un migliore ed efficace impiego delle risorse e delle competenze professionali di cui dispone l'Istituto Comprensivo;
- il raggiungimento di un'offerta formativa di qualità;
- il più alto grado possibile di unitarietà, partecipazione e di coesione dell'equipe docente;
- la piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti;

Tenuto conto che l'Istituto Comprensivo è articolato in più plessi scolastici, che nel caso della scuola primaria e dell'infanzia non costituiscono autonoma dotazione organica, il Dirigente Scolastico assegna il personale docente ai plessi scolastici e/o alle classi attenendosi al disposto della nota 6900/2011 del MIUR, ferme restando le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di organizzazione del servizio scolastico, alla luce anche di particolari esigenze adeguatamente motivate rappresentate da docenti, fatti salvi il principio delle pari opportunità professionali e dell'includibile senso di responsabilità a carico di ogni docente, in special modo la collegialità, la contitolarità, la corresponsabilità e l'unitarietà dell'equipe pedagogica, il rispetto della continuità didattica e l'ottimizzazione delle cattedre.

Criteri assegnazione dei docenti ai plessi scolastici e alle classi

1. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario; tutti i docenti, pertanto, hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente.
In subordine al principio della continuità, si prenderà in esame, nell'ordine, quello della anzianità/merito come deducibile dalla graduatoria di istituto finalizzata all'individuazione dei perdenti posto.
2. Nell'assegnazione ai plessi, con provvedimento motivato, il dirigente ha facoltà di derogare ai criteri del primo comma, sulla base del profilo professionale del docente, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico: si terrà conto delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico/organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.
3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l'insegnamento della lingua inglese.
4. La richiesta motivata di passaggio a plesso e/o altra classe/sezione, da presentare al Dirigente in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell'inizio delle lezioni, sarà soddisfatta solo in caso di disponibilità di posto, compatibilmente con le esigenze didattiche, organizzative e gestionali dell'Istituzione Scolastica e tenendo conto della graduatoria d'Istituto.
5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.
6. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto della continuità riferita alla classe/sezione in cui risultano inseriti gli stessi alunni disabili seguiti nel corso dell'anno precedente. Sono fatti salvi casi eccezionali valutati congiuntamente con il docente interessato, con il genitore e con l'equipe di NPI, sempre avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'alunno.
7. L'assegnazione dei docenti specialisti di lingua inglese della scuola primaria di regola tiene conto della continuità riferita alle classi in cui è stato condotto l'intervento nel corso dell'anno precedente, salvo il prioritario utilizzo nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni.
8. Per quanto riguarda l'assegnazione degli insegnanti alle prime classi e alle pluriclassi di nuova costituzione si terrà conto, prioritariamente delle esigenze didattico-organizzative, progettuali e gestionali della scuola.
9. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria del plesso estrapolata dalla graduatoria d'istituto.
10. Nell'assegnazione ai plessi e/o alle classi in presenza di particolari situazioni (salvaguardia delle necessarie relazioni positive sia tra il team dei docenti in servizio nel plesso sia con le famiglie, gli alunni e altro personale impiegato nella scuola; motivate esigenze organizzative e di servizio; gravi motivi; ecc.) il Dirigente Scolastico può derogare dai criteri sunnominati, disponendo una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di uno o più docenti.
Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:
 - a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
 - b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso rispettando, ove possibile, il criterio della continuità didattica;
 - c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad altro plesso scolastico;
 - d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico dell'autonomia per la prima volta.

In merito a questi ultimi (NEOINSERIMENTI), si procederà nella seguente modalità:

1. Personale Docente portatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art. 3 L.28 marzo 1991 n. 120, b) art. 61 Legge n. 270/82;
2. Personale Docente portatore di Handicap di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92;
3. Personale Docente destinatario dell'art. 33 della Legge n. 104/92, che assiste il coniuge o il figlio;
4. Personale Docente destinatario dell'art. 33 della Legge n. 104/92, assistenza a genitore, familiari ed affini entro il terzo grado;
5. Personale Docente con causa di servizio riconosciuta;
6. Personale Docente in ingresso nell'Istituto per trasferimento, passaggio di ruolo, utilizzazione, assegnazione provvisoria, graduato sulla base del punteggio delle rispettive graduatorie;
7. Personale Docente "lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due anni";
8. Personale Docente in ingresso nell'Istituto per immissione in ruolo graduato sulla base della graduatoria di immissione in ruolo con precedenza per i vincitori di concorso per titoli ed esami.

Per i DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:

1. Personale Docente portatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art. 3 L.28 marzo 1991 n. 120, b) art. 61 Legge n. 270/82;
2. Personale Docente portatore di Handicap di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92;
3. Personale Docente destinatario dell'art. 33 della Legge n. 104/92, che assiste il coniuge o il figlio;
4. Personale Docente destinatario dell'art. 33 della Legge n. 104/92, assistenza a genitore, familiari ed affini entro il terzo grado;
5. Personale Docente "lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due anni";
6. Personale Docente con incarico annuale su posto occupato nell'anno precedente;
7. Personale Docente con incarico annuale graduati secondo la posizione occupata nella graduatoria che ha dato diritto alla nomina.

E' fatta salva la valutazione generale operata dal Dirigente Scolastico nell'esclusivo interesse degli alunni e dell'Istituzione.

I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

L'assegnazione dei docenti, disposta in tempo utile per l'inizio delle lezioni dal Dirigente Scolastico in base ai presenti criteri, è efficace per l'intero anno scolastico; qualora insorgano, nei giorni immediatamente seguenti, particolari situazioni o elementi imprevisti e imprevedibili, che a giudizio del Dirigente Scolastico richiedano di essere adeguatamente valutati, è ammesso modificarla non oltre 20 giorni dall'inizio delle lezioni, sentito il parere non vincolante dei docenti interessati.

Nel caso particolare delle scuole dell'infanzia le assegnazioni dei docenti, disposte come al precedente punto, sono modificabili anche oltre il termine fissato dal medesimo punto, qualora si verificano delle temporanee contrazioni degli orari di funzionamento e/o significative diminuzioni del numero dei bambini frequentanti. In tal caso, fatto salvo ogni espressa disposizione normativa e contrattuale vigente in materia di utilizzazioni, i docenti in esubero rispetto all'obiettivo fabbisogno del plesso di assegnazione potranno essere impiegati, anche temporaneamente, in plessi diversi dove se ne ravvisi ulteriore necessità e/o anche per la sostituzione degli assenti per brevi periodi.

Tutto il personale docente, tenuto conto del piano dell'offerta formativa e delle disponibilità espresse, sarà utilizzato in modo da garantire:

- la copertura del tempo scuola previsto per ogni classe;
- l'inclusione degli alunni;
- la flessibilità organizzativa e didattica;
- la migliore realizzazione dei progetti e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa anche integrando le risorse aggiuntive;
- il potenziamento del tempo scuola;
- la personalizzazione degli apprendimenti e lo sviluppo delle competenze chiave;
- la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni;
- la valorizzazione delle risorse professionali maturate in precedenti esperienze professionali;
- il rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (orario di lavoro, ore eccedenti, attività funzionali all'insegnamento, ferie, ecc.).

Art. 49 Criteri assegnazione ai plessi del personale ATA

Poiché l'assegnazione dei collaboratori ai plessi può incidere sul clima relazionale e conseguentemente sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, le eventuali preferenze dei collaboratori stessi vanno temperate con l'esigenza di garantire condizioni generali di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli alunni. Da qui, inoltre, la necessità di operare scelte che tengano conto delle caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati.

Pertanto vengono di seguito indicati i criteri generali per l'assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi:

1. In percentuale al numero degli alunni;
2. Attenzione a particolari problematiche interne ad ogni singolo plesso;
3. Continuità sul plesso;
4. Anzianità di servizio;
5. Copertura di tutte le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dalle delibere degli Organi Collegiali con particolare attenzione alla complessità dell'organizzazione;
6. Verifica delle funzioni aggiuntive da attivarsi presso le diverse sedi.
7. Presenza, nel limite del possibile, di non più di una unità di personale che usufruisce della L. 104/92 per plesso.
8. Presenza, nei limiti del possibile, di entrambi i generi.
9. Competenze di carattere professionale e relazionale al fine di stabilire o mantenere rapporti di collaborazione costruttiva tra il personale addetto al plesso.

E' fatta salva la valutazione generale operata dal Dirigente Scolastico nell'esclusivo interesse degli alunni e dell'Istituzione. Il Dirigente, pertanto, si riserva la possibilità di effettuare spostamenti di personale ATA, sentito anche il parere del DSGA, sulla base della complessità nella gestione della vigilanza, dell'accoglienza, tenendo conto anche di problematiche di tipo relazionale.

Art. 50 – Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione

1. I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni. Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico;
2. In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:
 - attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
 - figure sensibili o di sistema alla scuola (collaboratori DS, FFSS, responsabili di plesso, coordinatori di dipartimento).
3. Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla scuola di appartenenza relazione scritta al collegio dei docenti.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I - Liquidazione compensi

Art. 51 - Determinazione di residui

Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 52 - Liquidazione dei compensi

I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi. La liquidazione delle competenze avverrà ad attività rendicontata. In caso di assenze superiori a 15 giorni e nel caso di compensi forfetari, il corrispettivo sarà ridotto di un decimo per ogni mese di assenza o frazione superiore a 15 giorni.

Art. 53 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

La presente ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 54 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.

CAPO II
Informazione ai sensi dell'art. 22 CCNL 2016/18

Art. 55 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore e Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

Art. 56 – Norma di salvaguardia

1. La contrattazione collettiva integrativa di istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del D.LGS. 165/2001.

Tiriolo, 24 febbraio 2023

Le parti

Parte Pubblica	Parte Sindacale	
	RSU	OO.SS.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano <u>Maria Rosaria Maiorano</u>	Giuseppe Cugnetto <u>Giuseppe Cugnetto</u>	FLC CGIL _____
	Luciana Talarico <u>Luciana Talarico</u>	CISL _____
	Ivo Belfiore <u>Ivo Belfiore</u>	UIL _____
		GILDA _____
		SNALS _____